

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5898 del 18/12/2019
Oggetto	PRATICA FE17A0022. SOC. AGRICOLA RAVALLI S.A.S. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO IRRIGUO NEL COMUNE DI FERRARA, LOC. FOCOMORTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5995 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE17A0022

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE NEL COMUNE DI
FERRARA, LOC. FOCOMORTO, AD USO IRRIGUO.

RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA RAVALLI S.A.S DI RAVALLI CARLO & C.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015 - 2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici

- ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016, n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna.
 - la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l'Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
 - la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

PRESO ATTO

- della domanda PGFE/2017/9293 del 16/08/17 con cui la Società AGRICOLA RAVALLI S.A.S di Ravalli Carlo & C. - P.IVA 01208860385, ha richiesto la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso irriguo, nel Comune di Ferrara, Loc. Focomorto, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001 (cod. FE17A0022);
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT dal giorno 17/10/2018 al giorno 01/11/2018, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

CONSIDERATO inoltre che:

- la derivazione coinvolge un corpo idrico artificiale e che nel *PdGPO* non sono disponibili obiettivi specifici e le necessarie indicazioni sulla valutazione della pressione da prelievo per i corpi idrici artificiali; le derivazioni da tali corpi idrici sono escluse dalla valutazione ex ante, ai sensi della “*Direttiva Derivazioni - Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative*” del 24/10/2018.

- in merito ai potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino, la portata massima richiesta è al di sotto del valore “soglia” individuato per il Bacino del Fiume Po dall’Autorità Distrettuale suddetta secondo i criteri di cui alla “Direttiva Derivazioni medesima;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Ferrara (PGFE/2018/14245 del 22/11/2018);
- Servizio Area Reno e Po di Volano - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PGFE/2018/13465 del 07/11/2018);

PRESO ATTO della nota assunta a prot. nr. PG.2019.179614 del 21.11.2019, con cui la richiedente dichiara l’impossibilità tecnica di dotarsi di dispositivi di misurazione idonei alla rilevazione della portata e del volume di acqua derivata e contestualmente richiede di avvalersi delle metodologie di stima previste dalla Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici, ai sensi della DGR 2254/2016.

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse per l’occupazione aree;
- ha versato in data 04/09/2019, la somma pari a 308,83 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. FE17A0022;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società AGRICOLA RAVALLI S.A.S di Ravalli Carlo & C. - P.IVA. 01208860385, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale cod. FE17A0022, ai sensi dell'art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 opera di presa fissa;
 - ubicazione del prelievo: nel Comune di Ferrara, Loc. Focomorto, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 170, mapp. n. 34 e 53; coordinate UTM*RER: x: 713020 - y: 968433;
 - destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 25,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 38.000;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 12/12/2019, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 308,83 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 308,83 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla Società AGRICOLA RAVALLI S.A.S di Ravalli Carlo & C. - P.IVA. 01208860385 (cod. FE17A0022).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 sifone esistente, con tubazione di rivestimento in ferro.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara, Loc. Focomorto, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 170, mapp. n. 34 e 53; coordinate UTM*RER x: 713020 - y: 968433;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 25,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 38.000,00.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Po di Volano.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo aggiornato all'indice ISTAT, quantificato per l'anno 2019 in € 153,47 per l'occupazione aree ed € 155,36 per la derivazione acque pubbliche per un totale complessivo pari a € 308,83. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: "Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411" - IBAN: IT42C0760102400001018766582; pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale

da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 308,83, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione - Il concessionario è tenuto ad individuare idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevati; nelle more dell'individuazione ed installazione del dispositivo di misurazione adeguato, è tenuto ad applicare le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" ai sensi della DGR 2254/2016, al fine della verifica sul monitoraggio quantitativo dei prelievi e a trasmettere i dati stimati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

Il riscontro in merito all'individuazione di strumentazione idonea alla misurazione dei quantitativi

idrici prelevati, dovrà essere comunicato ai Servizi suindicati entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di riscontro positivo, il concessionario è tenuto all'installazione del dispositivo individuato prima dell'inizio della stagione irrigua. Il concessionario sarà tenuto in tal caso a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

Il concessionario è tenuto alle seguenti prescrizioni vincolanti dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano (PGFE/2018/13465 del 07/11/2018):

- *Il sifone deve avere le caratteristiche tecniche e costruttive indicate negli elaborati presentati a corredo della domanda di concessione.*
- *La tubazione, che ha sezione $\varnothing$ 200, ha una lunghezza su area demaniale di ca. m 15,00.*
- *Le aree interessate dall'occupazione sono ubicate catastalmente alla particella 53 del foglio 170 del Comune di Ferrara.*
- *La tubazione non dovrà essere di ostacolo alla navigazione.*
- *La società richiedente dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del corso d'acqua, alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere.*
- *Ogni modifica all'uso dell'area, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'ARST e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
- *E' espressamente vietato eseguire nell'area in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

- *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.*
- *La società richiedente è responsabile per qualsiasi danno dovesse verificarsi per la presenza del sifone alle opere idrauliche, ai propri beni e/o a beni di terzi.*
- *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*
- *L'originale della determina di Nulla Osta Idraulico (PGFE/2018/13465 del 07/11/2018) contenente le presenti prescrizioni, è conservata presso l'archivio informatico dell'Agenzia Regionale e una copia presso ARPAE - S.A.C. di Ferrara.*

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.